



SERVIZIO COMPETITIVITA' DELLE IMPRESE AGRICOLE ED AGROALIMENTARI

IL RESPONSABILE

**MARCO CALMISTRO**

	TIPO	ANNO	NUMERO
REG.	CFR FILE XML		
DEL	CFR FILE XML		

c.a. STACP  
e, p.c. CAA,  
Ordini e Collegi  
Professionali agricoli,  
AGREA

Loro sedi

Oggetto: PSR 2014-2020 – Avviso pubblico Tipo di operazione 4.1.01 - approccio di sistema, di cui alla Deliberazione di Giunta Regionale n. 227 del 27 febbraio 2017 – Indicazioni operative in ordine a problematiche ricorrenti.

Con riferimento all'avviso pubblico di cui all'oggetto, in particolare all'Allegato 3) alla deliberazione n. 227/2017 relativo all'“Avviso pubblico Tipo di operazione 4.1.01 – filiera 2017”, si rileva che, in sede di istruttoria tecnico - amministrativa delle domande di sostegno pervenute, sono emerse situazioni nelle quali la lettura dell'Avviso pubblico potrebbe non risultare univoca. Si ritiene pertanto opportuno in questa sede fornire alcune indicazioni utili a favorire un approccio uniforme da parte delle diverse strutture responsabili delle istruttorie alle diverse tipologie cui possono essere ricondotte le problematiche emerse.

### **1. Regolarizzazione di documenti/elaborati privi di firma**

Premesso che con deliberazione di Giunta regionale n. 370 del 12 marzo 2018 sono state fornite indicazioni funzionali alla corretta gestione di casistiche relative a domande di sostegno viziata da assenza/incompletezza documentale, si rileva che sono altresì pervenute allo scrivente Servizio segnalazioni relative a imperfezioni della documentazione prodotta a corredo della domanda, quali ad es. mancanza di una firma, o di un timbro, firma del tecnico anziché del legale rappresentante, ecc., che come tali non rilevano rispetto alla trattazione della citata deliberazione.

In merito ai suddetti casi di documenti di supporto/elaborati tecnici presentati con carenze formali si ritiene legittimo consentirne il perfezionamento. Tale perfezionamento ovviamente non dovrà potersi configurare quale “integrazione documentale”, la cui liceità risulta già esclusa dalla citata deliberazione n. 370/2018.

Viale della Fiera, 8  
40127 Bologna

tel 051.527.4319 - 527.4512

[agrsai1@regione.emilia-romagna.it](mailto:agrsai1@regione.emilia-romagna.it)

PEC: [agrsai1@postacert.regione.emilia-romagna.it](mailto:agrsai1@postacert.regione.emilia-romagna.it)  
[www.regione.emilia-romagna.it](http://www.regione.emilia-romagna.it)

In relazione all'argomento, si ritiene altresì utile confermare che, dalla lettura della deliberazione n. 370/2018, in via generale si desume che, nei casi in cui la documentazione prevista sia prettamente funzionale alla valutazione di uno o più specifici investimenti, l'assenza documentale debba tradursi nella mancata ammissibilità di tali investimenti e non necessariamente della domanda nel suo complesso. Inficia ovviamente l'intera domanda di sostegno l'assenza di uno o più documenti riguardanti condizioni di ammissibilità generali (es. PI, documentazione funzionale al calcolo dello Standard Output, ecc.). Caso a parte è rappresentato a tale riguardo dalla mancata presentazione entro il termine tassativo del 16 febbraio 2018 dei documenti di cui al punto 17.2 dell'All. 3 - lett. j), k) ed l), la cui assenza è espressamente qualificata dall'Avviso pubblico come motivo di decadenza della domanda di sostegno nel suo complesso.

## **2. Non accettabilità di ulteriori preventivi**

A corollario della sopra citata deliberazione n. 370/2018 si conferma che, qualora un preventivo allegato alla domanda di sostegno non risulti idoneo ai fini istruttori (es. in quanto rilasciato da fornitore non idoneo, con oggetto non confrontabile, ecc.), non si ritiene corretto l'utilizzo di ulteriori preventivi eventualmente pervenuti in esito a comunicazione ex art. 10 *bis* L. n. 241/1990, ovvero consegnato oltre il 5° giorno dalla data di protocollazione della domanda di sostegno, in quanto tale fattispecie si configurerebbe quale integrazione documentale non ammissibile.

## **3. Corretto utilizzo dei prezzi nella redazione dei c.m.e.**

Richiamato in premessa quanto previsto dall'Avviso pubblico al punto 17.7. *Congruietà della spesa*:

“Per la verifica della congruità della spesa si fa riferimento al più recente prezzo della CCIAA di Bologna disponibile o, in subordine, in assenza delle voci pertinenti all'intervento, al Prezzario regionale per opere ed interventi in agricoltura approvato dalla Regione Emilia-Romagna nella sua più recente versione. ...*omissis*...”,

si ritiene necessario, nei casi in cui sia rilevato il mancato uso dei valori della CCIAA di Bologna dove disponibili, richiedere la regolarizzazione del c.m.e. stesso.

Resta inteso che, anche qualora i prezzi della CCIAA risultassero più alti del Prezzario RER per l'agricoltura e comportassero un aumento della spesa ammissibile, il contributo concedibile massimo rimarrà limitato dall'importo richiesto in domanda. Tale aumento della spesa ammissibile potrà invece essere rilevante ai fini dell'attribuzione del punteggio eventualmente richiesto dall'impresa per importo del PI inferiore alla soglia dei



250.000/400.000 €, dove la regolarizzazione del c.m.e comportasse il superamento della soglia medesima.

#### **4. PI di Comunioni a scopo godimento (CASG)**

In relazione alla fattispecie riscontrata di domande presentate da singoli componenti di CASG contenenti anche investimenti di esclusiva pertinenza individuale, si evidenzia che il punto 12. dell'All. 3 definisce espressamente la **non esaustività** dell'elenco di spese non ammissibili contrassegnate dai sottopunti dal 12.1 al 12.17, da considerare meri "esempi": l'assenza di esplicita esclusione di progetti "misti" in tale sede non può pertanto costituire elemento giustificativo dell'ammissibilità degli stessi.

Per quanto attiene invece ciò che il bando espressamente norma in relazione ai requisiti di accesso della Comunità a scopo godimento si evidenzia in primo luogo che, ai sensi del punto 5. dell'All. 3, è prevista una soglia di Dimensione economica specifica: "per aziende che partecipano a progetti collettivi, attraverso la forma della "comunità a scopo di godimento", dette soglie di Standard Output sono ridotte, rispettivamente, a 12.000 Euro e 15.000 Euro."

La disciplina della Comunità a scopo di godimento trova, inoltre, puntuale descrizione al punto 6. dell'All. 3., tanto in ordine agli elementi caratterizzanti la Comunità a Scopo godimento, quanto al peculiare sistema di valutazione e di computo del punteggio del PI presentato dai costituenti la Comunità, che deve risultare per l'appunto un unico PI. In particolare, per poter usufruire delle priorità in capo al soggetto beneficiario, di cui al punto 16.1, i requisiti che determinano tali priorità debbono essere soddisfatti dalla maggioranza delle imprese aderenti; relativamente agli ulteriori criteri di priorità del PI, è palese che la percentuale di spesa riferibile a priorità settoriali non possa essere calcolata in modo univoco qualora ci siano investimenti non comuni a tutti i costituenti la Comunità: tale ipotesi è pertanto incompatibile con il presupposto che il PI comune debba ottenere un unico punteggio di merito, risultando in tal modo ammissibile o meno nella sua interezza.

È palese in definitiva che la formulazione dell'Avviso pubblico escluda di per sé la possibilità di presentare domande "miste", ovvero con parte degli investimenti finalizzati ad una sola azienda e parte come Comunità a scopo godimento, in quanto tale fattispecie determinerebbe l'impossibilità di applicare correttamente la modalità di valutazione sopracitata. In conseguenza di quanto sopra precisato, qualora una domanda di sostegno risulti espressamente presentata quale domanda di Comunità a scopo godimento, si conferma l'inammissibilità degli investimenti non riconducibili al progetto comune.

#### **5. Coerenza degli investimenti ai fabbisogni settoriali e obiettivi di miglioramento del rendimento globale aziendale, nonché con l'accordo di filiera**

Richiamati:



- l'All. 3 - punto 17.1 *Documentazione da allegare alla domanda di sostegno:*  
"...omissis..."

a) Piano degli Investimenti (PI) supportato da una relazione tecnica descrittiva con la quale vengono individuati i tempi di realizzazione e gli obiettivi operativi perseguiti, redatto conformemente allo schema di cui all'Allegato "A" al presente Avviso pubblico. In particolare la relazione tecnica dovrà evidenziare tanto la coerenza degli investimenti proposti agli obiettivi di miglioramento del rendimento globale dell'azienda di cui all'Allegato "B" al presente Avviso pubblico, quanto la coerenza con l'obiettivo del progetto di filiera;"

- l'All. A) all'All. 3: "SCHEMA DI PI - RELAZIONE TECNICA GIUSTIFICATIVA

...omissis...

LA RELAZIONE TECNICA DEVE *NECESSARIAMENTE* EVIDENZIARE, TRA L'ALTRO:

per OGNI investimento, la rispondenza agli obiettivi di miglioramento del rendimento globale aziendale (punto 2. dell'Avviso pubblico del tipo di operazione 4.1.01) coerentemente all'Allegato n. "B" al medesimo Avviso pubblico di attivazione degli investimenti in progetti di filiera"

- l'All. "B" dell'All. 3: "Indicazioni tecniche per la definizione del concreto miglioramento delle prestazioni e della sostenibilità globale dell'azienda di cui al punto 2. "Obiettivi del tipo di operazione 4.1.01" dell'Avviso pubblico di attivazione dell'operazione in modalità filiera."

"...Omissis..."

A tal fine si chiarisce che il requisito del miglioramento delle prestazioni e della sostenibilità globale dell'azienda agricola è riconosciuto nel caso in cui gli investimenti proposti comportino un concreto miglioramento in relazione ad almeno uno dei seguenti aspetti: ...omissis... Con riferimento alla definizione di "concreto miglioramento" si riportano di seguito le indicazioni tecniche relative a ciascun aspetto considerato.",

si rileva che il SIAG consente il collegamento dell'investimento ad un solo fabbisogno settoriale prioritario/obiettivo di miglioramento globale. Ove la valutazione istruttoria non confermi la rispondenza dell'investimento al fabbisogno/obiettivo indicato a sistema, si ritiene peraltro corretto valutare positivamente quei casi nei quali la relazione tecnica allegata, e/o le eventuali memorie difensive pervenute a seguito di comunicazione di esito negativo ai sensi dell'art. 10 *bis ex* L. 241/1990, forniscano comunque elementi utili al riconoscimento della coerenza dell'investimento a fabbisogni settoriali/obiettivi e finalità dell'intero progetto di filiera diversi da quanto indicato in domanda di sostegno.

In maniera analoga, poiché sono stati rilevati casi in cui un investimento aziendale non è stato descritto espressamente nell'accordo di filiera, in forza del principio già esposto,



qualora in sede di presentazione di memorie difensive la coerenza di tale investimento aziendale agli obiettivi ed alle finalità del progetto di filiera venga confermata da una specifica dichiarazione resa dal capofila, detta dichiarazione potrà essere valutata positivamente.

## 6. Condizioni ammissibilità impianti fotovoltaici

Premesso che:

- a) il punto 12.1 - All. 3, definisce non ammissibili gli “impianti fotovoltaici che prevedano l'immissione in rete dell'energia prodotta”;
- b) il punto 16.2.1.1 del medesimo All. 3 recita che “in via generale, in relazione all'applicazione della Tabella 5), ogni investimento potrà concorrere ad un solo “codice azione”, inclusi gli impianti per energia da fonti rinnovabili; gli impianti fotovoltaici saranno finanziabili e concorreranno al punteggio esclusivamente se non ne sarà previsto il collegamento alla rete di distribuzione.”,

si chiarisce che – ferme restando tutte le altre condizioni di ammissibilità previste in relazione a tale tipologia di investimento – qualora il progetto di un impianto fotovoltaico preveda la presenza di un dispositivo che stacca l'impianto stesso dalla rete di distribuzione quando il consumo aziendale è inferiore all'energia prodotta, tale soluzione tecnica è ritenuta idonea al fine di poter considerare ammissibile l'investimento, fermo restando che eventuali controlli *ex-post* i quali evidenziassero l'immissione in rete di energia prodotta dall'impianto in questione avrebbero come risultanza la revoca del contributo relativo all'impianto considerato.

## 7. Demarcazione OCM ortofrutta

Premesso che il punto 10.1 dell'All. 3 riporta gli elementi caratterizzanti la demarcazione di intervento tra PSR e OCM Ortofrutticola e l'All. “C” al medesimo avviso pubblico individua le tipologie di investimenti pluriennali e di macchinari ed attrezzature oggetto di tale demarcazione, richiamata la precedente circolare PG/2017/453812 del 19 giugno, si osserva come la stessa fornisca una chiave di lettura utile ai fini della attribuzione di punteggio in caso di investimenti trasversali a più settori, riconoscendo implicitamente la correlazione dell'investimento stesso al settore cui afferisce la domanda di sostegno. Si ritiene pertanto utile chiarire come il controllo del rispetto della suddetta demarcazione debba ritenersi necessario con riferimento alle sole domande presentate sulla specifica filiera del settore “Ortofrutta”, non risultando dovuto in caso di domande presentate a valere su settori diversi da quello ortofrutticolo da imprese agricole che pure fossero aderenti ad OP Ortofrutticola.

## 8. Ammissibilità impresa operante nel settore lattiero - caseario

Premesso che il punto 4.4 dell'All. 3 prevede che in caso di impresa operante nel settore lattiero - caseario, la stessa per essere ammissibile dovrà risultare in regola con eventuali **pagamenti**



**dovuti per adesione alla rateizzazione o di imputazione di prelievo**, si ritiene opportuno sottolineare che, in presenza di rateizzazione, dovrà essere verificata la regolarità dei pagamenti delle rate stesse.

Per agevolare la lettura delle situazioni si precisa che la posizione debitoria ufficiale del produttore è quella riportata su SIAN alla data della sua interrogazione. La tabella seguente riporta i casi di più frequente riscontro.

PRELIEVO (da SIAN)	IN CASO DI:	AMMISSIBILITÀ ALL'OPERAZIONE 4.1.01
ANNULLATO	Sentenza FAVOREVOLE al produttore	<b>SI</b>
SOSPESO	Sentenza NON ANCORA EMESSA • esiste un <i>provvedimento di sospensiva</i> che "sospende" l'imputazione di prelievo	<b>SI</b> , in quanto in caso di sentenze sospese il debito risulta di fatto al momento inesigibile e pertanto non può considerarsi "dovuto" nell'accezione del punto 4.4. dell'avviso pubblico
ESIGIBILE	Nessun ricorso <i>oppure</i> nessuna sentenza favorevole per il produttore	<b>SI</b> , in caso di rateizzazione con pagamento regolare delle rate.  <b>NO</b> in tutti gli altri casi, indipendentemente dal fatto che l'impresa risulti o meno iscritta al registro debitori

## 9. Tetto di spesa per punteggio

Richiamati:

- il punto 15. "Importi ammissibili e aliquote di sostegno applicabili" dell'Avviso pubblico: "...omissis...la medesima impresa non potrà presentare più di due domande (...omissis...), fermo restando che ai fini del calcolo del massimale di PI (di cui al precedente capoverso), gli interventi previsti nelle due domande sono considerati costituenti complessivamente un unico PI. ...omissis...");
- il punto 16.2 "Criteri di priorità riferibili al PI" - lettera d):  
"priorità per PI con spesa ammissibile fino a 250.000 Euro, innalzata a 400.000 Euro se afferente a settore zootecnico bovino/suinicolo: 3 punti. Si precisa che detti valori massimi di spesa devono risultare riferiti alla dimensione complessiva del progetto

inteso quale insieme funzionale (non deve risultare parte di un progetto più ampio "frazionato" artificialmente per ottenere il punteggio).",

si evidenzia come l'avviso pubblico di filiera, diversamente da quello in approccio individuale di cui alla deliberazione n. 320/2016, non preveda la possibilità di inserire, in una domanda, investimenti non coerenti con il settore di riferimento e con gli obiettivi del progetto di filiera cui aderisce. In virtù di tale rigida distinzione si ritiene corretto applicare il meccanismo previsto dal sopracitato punto 15. in relazione al calcolo del massimale di spesa del PI (che prevede di considerare la spesa complessiva delle due domande presentate dalla medesima impresa) esclusivamente alla fattispecie cui detto punto si riferisce espressamente, dovendo per contro considerare, quale importo di spesa di riferimento per il calcolo del punteggio di ogni singola domanda di cui al punto 16.2 - d), quello specifico della domanda stessa.

## 10. Investimenti afferenti all'irrigazione

Premesso che il Reg. (UE) n. 1305, art. 46, recita testualmente:

*"Articolo 46*

### **Investimenti nell'irrigazione**

1. Fatto salvo l'articolo 45 del presente regolamento, in caso di irrigazione di superfici irrigate nuove ed esistenti, possono essere considerati spese ammissibili soltanto gli investimenti che soddisfano le condizioni stabilite al presente articolo.
2. ...Omissis....
3. I contatori intesi a misurare il consumo di acqua relativo all'investimento oggetto del sostegno sono o devono essere installati a titolo dell'investimento;
4. Qualora un investimento consista nel miglioramento di un impianto di irrigazione esistente o di un elemento dell'infrastruttura di irrigazione, esso, in base ad una valutazione ex ante, risulta offrire un risparmio idrico potenziale compreso, come minimo, tra il 5 % e il 25 % secondo i parametri tecnici dell'impianto o dell'infrastruttura esistente.

...Omissis...

Nessuna delle condizioni di cui al paragrafo 4 si applica a un investimento in un impianto esistente che incida solo sull'efficienza energetica",

si evidenzia come il sopracitato regolamento preveda stringenti condizioni applicabili non solo agli impianti irrigui "completi", ma a qualunque "investimento" modifichi o implementi un impianto irriguo esistente; si evidenzia altresì come l'avviso pubblico debba essere letto necessariamente nell'ottica di quanto previsto dal regolamento comunitario, il quale costituisce fonte normativa sovraordinata non derogabile. Si conferma pertanto che non risultano ammissibili investimenti funzionali all'utilizzo di impianti irrigui, i quali non determinino il passaggio da una tipologia irrigua ad un'altra in accordo alle tabelle 1) *Tecniche irrigue* e 2) *Risparmio idrico potenziale* di cui al punto 11) *Condizioni specifiche per l'ammissibilità di impianti di irrigazione/invasi aziendali* dell'avviso pubblico, o per i quali non sia riconoscibile l'incidenza sulla sola efficienza energetica dell'impianto irriguo considerato.



## 11. Standard Output (S.O.) "pulcini"

Con riferimento alla valutazione della Dimensione Economica aziendale nel caso di produzione di pulcini intesa quale prima fase della filiera produttiva di avicoli da carne, si rileva che la tabella relativa ai valori di S.O. attribuibili alle diverse produzioni zootecniche, approvata con determinazione dirigenziale n. 6257 del 28/04/2017, non contiene un espresso riferimento a tale categoria.

Si osserva peraltro che la suddetta tabella riconduce tutte le categorie di animali riferibili all'allevamento del pollo da carne alla medesima Rubrica di S.O., ovvero alla Rubrica J14.

Ciò considerato e verificato che nel database di GAIA - Gestione Aziendale delle Imprese Agricole (software di contabilità messo a punto dal CREA-PB per gli utenti della Rete di Informazione Contabile Agricola) la categoria "pulcini" è ricondotta alla medesima Rubrica J14, si considera corretto l'uso del corrispondente valore economico unitario ai fini della determinazione del valore di Dimensione Economica aziendale nella fattispecie considerata.

Distinti saluti

FR/

A handwritten signature in black ink, appearing to be the initials "FR" with a stylized flourish below it.

Dott. Marco Calmistro  
(Firmato digitalmente)